

Art. 39 decreto legge 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

(doi: 10.7390/73736)

Aedon (ISSN 1127-1345)

Fascicolo 1, gennaio-marzo 2013

Ente di afferenza:

()

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.
Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

Licenza d'uso

Questo articolo è reso disponibile con licenza CC BY NC ND. Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it/>



Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

(Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013)

Omissis

Art. 39 - Disposizioni in materia di beni culturali

1. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 106, comma 2, la parola "soprintendente" è sostituita dalla seguente: "Ministero";

b) all'art. 146:

1) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.";

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: "e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole" sono sostituite dalle seguenti: "ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione";

3) al comma 9, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: "Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.".

Omissis